

LEGGE 488/92 - Decreto Attuativo 01.02.2006 integrato con Circolare n.980902 (SINTESI)

PREMESSA

Il Decreto Attuativo del Ministero delle Attività produttive datato 01 febbraio 2006, successivamente integrato dalla Circolare esplicativa n.980902, fissa le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

RISORSE DISPONIBILI

Le risorse finanziarie disponibili cui concorrono le imprese pugliesi, destinate alle concessioni dei contributi in conto capitale, sono pari a 69,47 milioni di euro, ripartiti tra i seguenti settori:

- Settore "Industria" pari a 35,825 milioni di euro
- Settore "Artigianato" pari a 5,686 milioni di euro
- Settore "Turismo" pari a 23,220 milioni di euro
- Settore "Commercio" pari a 4,738 milioni di euro

SOGGETTI BENEFICIARI

- **Piccole e Medie Imprese** (sono tali le imprese che hanno meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo al netto di iva non superiore a 50milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).
- **Grandi Imprese** (sono tali le imprese che hanno almeno 250 dipendenti o un fatturato annuo minimo al netto di iva pari a 50milioni di euro o un totale di bilancio annuo minimo pari a 43 milioni di euro).

REQUISITI DELLE IMPRESE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Costituite ed iscritte nel registro delle imprese (se imprese individuali non operanti è sufficiente essere titolari di partita IVA, in quanto l'iscrizione nel Registro delle imprese deve comunque essere comprovata all'atto della richiesta dell'ultimo stato di avanzamento lavori).
2. Comprovare la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, dei fabbricati dell'unità locale ove viene realizzato il programma e per la sua intera durata (anche tramite contratto preliminare ma comunque registrato - n.b. la registrazione può essere comprovata nei 30 giorni successivi la chiusura del bando solo se avvenuta tramite pubblico ufficiale; altre deroghe sono previste per concessioni demaniali o agglomerati industriali - e rispondenti ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, comprovati da documentazione o perizia giurata di attuale sussistenza di detto requisito).
3. Trovarsi in regime di contabilità ordinaria (ad eccezione delle imprese artigiane che possono operare anche in regime di contabilità semplificata).

ATTIVITA' AMMESSE

SETTORE INDUSTRIA

Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento organici e funzionali riferiti alle seguenti attività:

- a. **Attività estrattive** (sezione C - ISTAT 2002);
- b. **Attività manifatturiere** (sezione D - ISTAT 2002);
- c. **Attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore** (sezione E classi 40.1 e 40.3 - ISTAT 2002, con le limitazioni previste dall'allegato al D.M. 1/02/2006);
- d. **Attività di costruzione** (sezione F - ISTAT 2002, con le limitazioni previste dall'allegato al D.M. 1/02/2006);
- e. **Attività di servizi**, in forma di società regolare (limitatamente alle classi e con le limitazioni riportate in allegato -1.).

Sono altresì ammesse alle agevolazioni le seguenti attività indicate dalla Regione Puglia come prioritarie:

- f. **Attività produttive che non deturpano il territorio**, soprattutto rivolte verso la **ricerca e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili**.

SETTORE TURISMO

Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento organici e funzionali riferiti alle seguenti attività:

- a. **Gestione di strutture ricettive**, quali gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini;
- b. **Attività di tour operator e di agenzia di viaggio** e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti;
- c. **Centri per il benessere** della persona inseriti in strutture ricettive;
- d. **Gestione di stabilimenti balneari**, marittimi, fluviali e lacuali;
- e. **Gestione di strutture congressuali**;
- f. **Gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale**;
- g. **Gestione di porti turistici**;
- h. **Gestione di impianti di risalita** (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie).

Sono altresì ammesse alle agevolazioni le seguenti attività indicate dalla Regione Puglia come prioritarie:

- i. **Alberghi dimora storica** - residenza d'epoca a 4 e 5 stelle
- j. **Turismo rurale**, dimore rurali e residenze di campagna
- k. **Attività escursionistica** a fini turistici attraverso mezzi di trasporto
- l. **Noleggio di Imbarcazioni** da diporto
- m. **Parchi Acquatici**

- n. **Parchi divertimento**
- o. **Infrastrutture leggere parchi** (sentieristici, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco)
- p. **Centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale**
- q. **Parchi tematici culturali**
- r. **Impianti sportivi**: non agonistici destinati al turista
- s. Aree attrezzate per l'**equitazione e maneggi**
- t. **Spiagge attrezzate**
- u. **Stabilimenti, Impianti e Servizi Termali, Sanitario-terapeutici, Idrotermominerali e di Talassoterapia**

SETTORE COMMERCIO

Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento organici e funzionali riferiti alle seguenti attività:

- a. esercizi commerciali di **vendita al dettaglio** classificati **esercizi di vicinato** (con limitazioni in allegato- 2.);
- b. esercizi commerciali di **vendita al dettaglio** classificati **media struttura e grande struttura** (con limitazioni in allegato-2.);
- c. esercizi commerciali di **vendita all'ingrosso e centri di distribuzione**, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico (Unioni Volontarie, Gruppi d'acquisto e Società cooperative tra dettaglianti), con superficie dell'unità produttiva pari almeno a 1000 mq.;
- d. attività commerciali che esercitano la **vendita per corrispondenza** e/o il **commercio elettronico**;
- e. attività di "**servizi complementari**" alla distribuzione (si veda allegato-3.);
- f. attività di **somministrazione di alimenti e bevande**, effettuate da esercizi aperti al pubblico (cd "pubblici esercizi"), di cui all'art. 3 della legge n. 287 del 25/08/1991, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento aventi una delle seguenti caratteristiche:
 1. diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi (quest'ultima da realizzare su almeno il 10% della superficie totale di vendita; se già esistente deve essere incrementata del 50%);
 2. promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;
 3. promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un **programma di investimenti organico e funzionale**, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti nell'ambito della propria unità produttiva dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. (Il Programma d'investimenti non può riguardare più di una sola unità produttiva e può essere presentato con una sola domanda).

I programmi devono essere volti alla realizzazione di:

- costruzione di **nuovi impianti** produttivi
- ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento di **impianti produttivi esistenti** (definizioni differenti per settore industria, turismo e commercio).

LIMITI INVESTIMENTO

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento comportanti spese ammissibili entro i seguenti limiti:

SETTORE	INVESTIMENTO MINIMO	INVESTIMENTO MASSIMO
INDUSTRIA	600.000 EURO	50 MILIONI di euro
di cui: SERVIZI	150.000 EURO	50 MILIONI di euro
ARTIGIANATO	100.000 EURO	1,5 MILIONI di euro
TURISMO	300.000 EURO	50 MILIONI di euro
COMMERCIO	150.000 EURO	20 MILIONI di euro

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le **spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda** e deve essere **ultimato entro 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria** (ovvero **entro 24 mesi** nel caso in cui l'impresa abbia richiesto l'erogazione del contributo in conto capitale in 2 quote o nel caso di impresa artigiana).

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni (art. 2423 C.C.). Tali spese riguardano:

- a. progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento; limitatamente ai settori "Turismo" e "Commercio", quote iniziali di franchising. (Tali spese sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici). L'insieme di dette spese è ammissibile nel limite del 5% dell'investimento complessivo.

- b. suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche. Nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
- c. opere murarie e assimilate;
- d. infrastrutture specifiche aziendali;

L'importo complessivo delle spese di cui alle lettere c) e d) sono agevolabili secondo tali limitazioni:

- Settore "Industria": consentito il 100% dell'investimento solo se conduceva l'attività in locali in fitto.
- Settore "Turismo" e "Commercio": nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
- Attività di "Servizi" (Industria) e Attività "Servizi complementari" (Commercio): in misura congrua ai parametri delle imprese industriali (orientativamente per una superficie di 25mq ad addetto).
- Acquisto di immobili già agevolati, se trascorsi 10 anni dalla data di ultimazione del precedente aiuto.

- e. macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
- f. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa (tali spese non sono agevolabili per le grandi imprese);

Limitatamente al settore "Industria" sono inoltre ammissibili:

- g. brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma, così come per le lettere a) ed f)); la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo (tali spese non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile).

Inoltre per tutti i settori sono incluse, purché capitalizzate, le spese relative a:

- h. realizzazione di asili nido aziendali (spese ricadenti nelle lettere c) ed e));

Relativamente al settore "Turismo" sono inoltre ammissibili:

- i. spese relative ai servizi annessi alle strutture esclusivamente ricettive e funzionalmente collegati alle stesse (piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, ecc).

SPESE NON AMMESSE

- > Spese per mezzi di trasporto targati (salvo se necessari al ciclo di produzione);
- > Spese relative alle scorte di materie prime ed ausiliarie;
- > Spese notarili (salvo che per la stipula del contratto di finanziamento);
- > Macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- > Spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e comunque tutte le spese non capitalizzate;
- > Spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
- > Spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- > Beni i cui titoli di spesa hanno un importo complessivo imponibile inferiore a 500,00 euro.

Tutte le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e non possono essere regolate per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse in relazione alla dimensione d'impresa, e sono articolate nella forma di:

- **contributo in conto capitale**
- **finanziamento agevolato** (di durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il rimborso del finanziamento agevolato avverrà secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento è pari al 0,50% annuo).

Ai fini della concessione delle stesse deve sussistere un **finanziamento bancario ordinario** (a tasso di mercato, di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi).

LIMITI ALLE AGEVOLAZIONI

	PICCOLE E MEDIE IMPRESE	GRANDI IMPRESE
CONTRIBUTO IN C/CAPITALE (di importo non superiore alla somma del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario).	MAX 41% DELL'INVESTIMENTO TOTALE	MAX 31,2% DELL'INVESTIMENTO TOTALE
FINANZIAMENTO AGEVOLATO	MAX 20,5% DELL'INVESTIMENTO TOTALE	MAX 15,6% DELL'INVESTIMENTO TOTALE
FINANZIAMENTO BANCARIO ORDINARIO	PARI AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO E NON INFERIORE AL 15% DELL'INVESTIMENTO TOTALE	PARI AL FINANZIAMENTO AGEVOLATO E NON INFERIORE AL 15% DELL'INVESTIMENTO TOTALE

N.B. E' possibile incrementare il finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello di una equivalente riduzione del contributo in c/capitale.

INDICATORI ISTRUTTORIA

Le agevolazioni sono concesse sulla base di specifiche graduatorie formate in relazione ai seguenti **indicatori**:

1. rapporto tra la misura massima del **contributo in conto capitale** concedibile e la misura richiesta;
2. rapporto tra le spese ammissibili relative ad **investimenti innovativi** (nel caso di imprese artigiane macchinari, impianti e attrezzature) ed il totale delle spese ammissibili;
3. rispetto delle **priorità regionali** (per le graduatorie ordinarie e speciali) e **ministeriali** (per le graduatorie multiregionali).

PUNTEGGI AGGIUNTIVI

Il valore di ciascuno degli indicatori è **incrementato**, tra 0,25 e 1,50 %, se il richiedente in passato ha promosso azioni riguardanti: investimenti in ricerca e sviluppo, esportazioni dirette, certificazioni ambientali, fusione di pmi, accordi d'inserimento laureati, asili nido e assicurazione lavoratori, nuove imprese.

AVVERTENZE

Le agevolazioni previste dalla legge 488/92, non sono cumulabili con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono delle agevolazioni stesse, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis".

E' fatto obbligo di non distogliere dall'uso previsto i beni agevolati per 5 anni a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto.

L'impresa è tenuta ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

L'impresa ha l'obbligo di osservare specifiche norme settoriali anche comunitarie.

L'impresa non può estinguere il contratto di finanziamento prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

Per il settore "turismo", l'attività svolta nell'unità produttiva sia modificata da ricettiva a non ricettiva e viceversa.

Il mancato rispetto di questi e altri obblighi previsti, comporta l'adozione di provvedimenti di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni.

SCADENZA BANDO

60 giorni dalla pubblicazione sul BURP

Allegato:

LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' AMMESSE

Per le tipologie di attività assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti derivanti da disposizioni comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea. Ulteriori limitazioni riguardano le attività di: siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce.

1. SERVIZI - SETTORE INDUSTRIA

C) Articolazione dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie:

- 55 - Alberghi e ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5), con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc.
- 63 - Attività di supporto ed ausiliario dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto.
- 64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.
- 72 - Informatica e attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
- 73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
- 74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
 - a) attività degli studi legali (rif- 74.11)
 - b) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale.
 - c) studi di mercato (rif. 74.13). ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export.
 - d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti.
 - e) attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74,20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate.
 - f) collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa.
 - g) pubblicità (74.40).

- h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50).
 - i) servizi di vigilanza privata (74.60.1).
 - j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attività di aerofotografia (74.81.3).
 - k) attività di imballaggio, confezionamento (74.82).
 - l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.85 e 74.87.6).
 - m) design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.87.5).
 - n) attività dei call center (74.86).
- 80 - Istruzione, limitatamente a:
- a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22).
 - b) corsi post-universitari (80.30.2) e altre scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale.
- 90- Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
- a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.02.0), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale.
 - b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 90.01.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivi e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
- 92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente ai servizi di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e multimediale (rif. 92.10) ed alle attività di produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif- 92.20).
- 93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1).

2. LIMITAZIONI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del D.Lgs n.114 del 31.03.1998 e delle classificazioni regionali.

Sono escluse dalle agevolazioni:

- attività svolte all'interno di centri commerciali
- farmacie
- rivendite di soli generi di monopolio
- impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.

3. SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA DISTRIBUZIONE

Sono ammissibili le seguenti attività:

- a) attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- b) attività di gestione di centri commerciali;
- c) attività degli intermediari del commercio;
- d) solo se effettuare da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attività di:
 - informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
 - contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;
 - studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
 - consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile. le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
 - pubblicità.